

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1944

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CASSON, SALVI, ZANDA, RUSSO SPENA, PALERMI, TIBALDI, CAPRILI, TOFANI, LARIZZA, ADDUCE, ALBONETTI, ALFONZI, ANGIUS, BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BINETTI, BOCCIA Maria Luisa, BULGARELLI, D’AMBROSIO, DI LELLO FINUOLI, DONATI, FILIPPI, FUDA, GALARDI, LUSI, MANZELLA, NIEDDU, PAPANIA, RAME, RIPAMONTI, ROILO, ROSSA, ROSSI Fernando, SILVESTRI, VILLECCO CALIPARI, VILLONE, SODANO e ZUCCHERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2007

Misure penali e processuali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - I fatti di cronaca ci riportano ogni giorno a ricordare, sempre con dolore, alle volte persino con raccapriccio, i continui e ripetuti episodi di morte e infortuni sul lavoro. È una piaga che sembra non possa vedere fine. Questo Parlamento, nell'agosto di quest'anno ha approvato una legge-delega al Governo, la n. 123 del 3 agosto 2007, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

È una legge sicuramente positiva, ma è una legge ancora incompleta, perché non si è fatta carico, ad esempio, delle perplessità sollevate in sede di Commissione Giustizia del Senato in materia di idoneità delle misure sanzionatorie rispetto alla particolarissima gravità e ripetitività dei fatti incriminati: le norme delegate al Governo fanno riferimento soltanto a ipotesi di natura contravvenzionale, che prevedono quindi una prescrizione molto rapida. Prescrizione che per di più, come ci insegna l'esperienza quotidiana, non consente nemmeno di arrivare alla fine dei doverosi, accurati e difficili accertamenti giudiziari. Già il 30 maggio di quest'anno la Commissione Giustizia segnalava, per quanto concerneva la bozza di legge-delega al Governo e in particolare le questioni sanzionatorie: «le soluzioni adottate sono eccessivamente blande e non idonee a reprimere penalmente un fenomeno così grave. In particolare, l'indicazione delle sole sanzioni dell'arresto e dell'ammenda, previste nei casi in cui le infrazioni ledano gli interessi generali dell'ordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per di più comminate in via anche alternativa, ri-

sulta oltremodo effimera ... Ciò risulta inaccettabile, mentre continuano a verificarsi incidenti sul lavoro in ogni parte d'Italia e considerando la gravità dei reati perpetrati, rispetto ai quali è palese la sproporzionata irrisorietà della sanzione penale proposta e quindi la non dissuasività della medesima».

È vero che gli interventi di natura processuale e repressiva non possono costituire la soluzione del problema. E va dato atto che nella legge-delega al Governo dell'agosto di quest'anno si è maggiormente puntato sugli aspetti della prevenzione e del coordinamento tra i vari organismi competenti, aspetti che è più semplice e adeguato prospettare e concretizzare a livello di governo (sia nazionale che regionale).

Peraltro e in aggiunta a ciò, si ritiene opportuna una nuova valutazione degli aspetti sia di natura sostanziale penale di alcune norme già vigenti come di altre che si vogliono introdurre, sia di natura penale e amministrativa accessoria, in considerazione del fatto che spesso molti dei soggetti giuridici-imprenditori, presso i quali si verificano incidenti mortali, sono soggetti che lavorano con le pubbliche amministrazioni. A maggior ragione quindi si impongono una più attenta e approfondita valutazione e una più accurata verifica da parte dei soggetti pubblici in ordine alla inaccettabilità della estensione e della gravità del fenomeno e alla necessità inderogabile di individuare la strada per porre dei freni, attraverso la previsione di misure sanzionatorie che vadano a colpire anche sotto l'ultimo aspetto indicato i soggetti giuridici privati inadempienti rispetto ad obblighi di tutela della persona del lavoratore.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 589 del codice penale, al comma 2, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni».

## Art. 2.

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

«*f*-bis) omicidio colposo previsto dal comma 2 dell'articolo 589 del codice penale;».

## Art. 3.

1. Alla condanna e alla sentenza ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciate in riferimento al delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, conseguono necessariamente le pene accessorie di cui agli articoli 30, primo comma, 32 e 32-*ter*, primo comma, del codice penale.

2. Le pene accessorie di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a un anno né superiore a sette anni.

## Art. 4.

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 123, all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2) determinazione delle sanzioni penali principali previste solo nei casi in cui le in-

frazioni ledono interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila per le infrazioni di lieve entità e della pena della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a duecentomila euro per le infrazioni di particolare gravità».